



Trento, 27 aprile 2017
PF/et

Egregio Signor
Luca Giuliani
Presidente
Seconda Commissione permanente
Consiglio provinciale
Via Mancini, 27
38122 TRENTO

OGGETTO: considerazioni in merito al disegno di legge 21 luglio 2016, n. 148 'Promozione e tutela dell'attività di panificazione' – Rif. Vs. invito prot. n. CPTN/0006197/P dd. 12.04.2017.

Egregio Presidente,

ringrazio innanzitutto Lei e codesta rispettabile Commissione per l'invito all'odierna audizione che colgo quale gradito momento di confronto al fine di portare alla Vostra attenzione le considerazioni del sistema delle autonomie locali circa la proposta in oggetto.

Preciso, al riguardo, che il Consiglio delle autonomie locali ha avuto modo di valutare, nella seduta tenutasi il giorno 26 aprile 2017, il disegno di legge concernente 'Promozione e tutela dell'attività di panificazione' atto a favorire e sostenere, in un'ottica di vicendevole valorizzazione, le imprese operanti nel settore della panificazione, lo sviluppo delle diverse tipologie produttive e di vendita del pane nonché il diritto all'informazione dei consumatori.

In tale occasione, l'organo che qui rappresento, ha espresso una generale condivisione e un largo apprezzamento per le finalità che il testo in esame intende perseguire.

Il riconoscimento delle diverse tipologie produttive di vendita come pure la valorizzazione, in maniera più significativa, delle tipologie panarie tradizionali del nostro territorio (mediante l'istituzione sia dell'apposito *contrassegno provinciale* – art. 6 ddl, o marchio di qualità, che attestati la vendita del pane fresco, sia del *registro delle specialità da forno* tipiche della tradizione trentina – art. 7 ddl), oltre a fornire alle aziende del settore le idonee garanzie a tutela dello sviluppo della loro attività nonché offrire al consumatore la certezza di un prodotto di qualità (sano, genuino e naturale), raffigurerebbe, a giudizio delle autonomie locali, un elemento importante per la qualificazione del territorio, in considerazione delle possibili ricadute economiche, sociali, turistiche e culturali collegate a tale percorso.

Pienamente condivisibili appaiono, pertanto, gli obiettivi che fanno da sfondo alla proposta legislativa delineata tesa a coniugare, da un lato, la tutela delle imprese tradizionali di panificazione trentine e il relativo potenziamento, dall'altro, la tutela dei consumatori mediante la corretta informazione sulla tipologia e sull'origine del pane che vanno ad acquistare, nell'ambito della più generale valorizzazione delle peculiarità artigianali locali e della conseguente promozione del territorio.

Ciò premesso, a titolo di mero supporto collaborativo ed istruttorio, mi permetto, a margine, di segnalare le seguenti considerazioni tecniche:



- con riferimento all'articolo 3 (*Esercizio della attività di panificazione*), il quale subordina l'avvio dell'attività alla presentazione della SCIA al Comune competente, si suggerisce di integrare la disposizione con un inciso del tipo *'Fermo restando il rispetto delle norme urbanistiche, ambientali, igienico sanitarie ecc...l'apertura di un nuovo panificio...sono soggetti a...'*;
- sempre con riferimento all'art. 3 non è chiaro cosa s'intende con la dicitura *il trasferimento e la trasformazione di panifici già esistenti*. Dalla lettura del testo di ddl non si evince alcun riferimento alla disciplina/istituzione del c.d. subingresso (cessione dell'azienda). L'attività (di panificazione) parrebbe così configurarsi sempre 'nuova'. Si suggerisce quindi l'opportunità di un rinvio al regolamento di esecuzione per quanto riguarda la disciplina del subingresso;
- con riferimento all'art. 4 *Responsabile dell'attività produttiva*, comma 5, lett. a) e b), non è indicato come si comprova il possesso dei requisiti previsti. Si rileva che per altre attività quali commercio e pubblici esercizi, tale requisito viene accertato sulla base dell'iscrizione all'INPS;
- con riferimento all'art. 12 *Sanzioni*, si rileva che non risulta essere prevista alcuna sanzione in caso di avvenuto inizio di attività in assenza presentazione SCIA (come pure in caso di mancata comunicazione cessazione attività, fattispecie, quest'ultima, non prevista); in considerazione della necessità di individuare in modo inequivocabile la sanzione da applicare per la mancata presentazione della SCIA, si suggerisce di inserire un rimando diretto per tale violazione all'art. 22, c. 1 del D.Lgs. 114/98, ovvero, di prevedere altra sanzione specifica;
- parrebbe infine opportuno, nell'ambito della disciplina transitoria di cui all'art. 13, un rinvio a provvedimenti attuativi e, nello specifico, al relativo regolamento di esecuzione.

Ringraziando per l'attenzione che vorrete eventualmente riservare alle considerazioni formulate e a disposizione per ogni precisazione ritenuta opportuna, con l'occasione porgo i miei più cordiali saluti.

Il Presidente
dott. Paolo Gianmoena

